




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come blindare il patrimonio di famiglia

Autore: Mariano Acquaviva | 14/06/2020



Separazione patrimoniale: come proteggere i risparmi familiari dai creditori? Come imprimere un vincolo di destinazione ai propri beni?

Gli Italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori. Purtroppo però può capitare che anni di duri sacrifici possano andare perduti per via di eventi imprevisti, come ad

esempio un debito sorto a causa di un incidente inaspettato oppure per una forte crisi economica. Davanti a queste circostanze i risparmi conservati in banca o alle Poste potrebbero non essere al sicuro. Con questo articolo vorrei spiegarti **come proteggere il patrimonio familiare**.

Esistono diversi strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento giuridico per poter tutelare il patrimonio di un nucleo familiare. Come vedremo, si tratta di istituti che consentono di rendere inattaccabile il proprio denaro, anche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere dei debiti. In pratica, è possibile (seppur entro i limiti che vedremo) **blindare il patrimonio di famiglia** per difenderlo da aggressioni esterne. Se hai dei risparmi da parte e stai pensando al modo migliore per poterti tutelare, penso che troverai interessante ciò che sto per dirti: prenditi dieci minuti di tempo per scoprire come difendere il proprio patrimonio.

Fondo patrimoniale: cos'è?

Il **fondo patrimoniale** è sicuramente il primo e più noto strumento utile per blindare il patrimonio familiare. Si tratta di una vera e propria **cassaforte giuridica** in cui far confluire determinati beni del proprio patrimonio al fine di sottrarlo ai debitori.

Il problema del fondo patrimoniale è che in esso non possono confluire né i beni mobili né somme di danaro, ma soltanto **beni immobili** (terreni, abitazioni, ecc.), **beni mobili registrati** (automobili, barche, ecc.) e **titoli di credito** (purché fruttiferi: sono pertanto esclusi cambiali e assegni bancari).

Fondo patrimoniale: come si costituisce?

Poiché col fondo patrimoniale si sottrae una parte del proprio **patrimonio** alle eventuali pretese dei creditori, per costituirne uno occorre seguire una particolare procedura.

Secondo il codice civile **[1]**, ciascuno o entrambi i coniugi, mediante **atto pubblico**, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai **bisogni della famiglia**.

Il fondo patrimoniale può essere altresì costituito da una **terza persona**, cioè da

soggetto estraneo al nucleo familiare. In questa ipotesi, la costituzione può avvenire:

- per **atto pubblico notarile**, ma in questo caso la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona solamente con l'**accettazione dei coniugi**, accettazione che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore;
- per **testamento**, senza necessità di accettazione da parte dei coniugi.

A cosa serve il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale serve a imprimere a determinati beni del patrimonio una finalità specifica, che è **la soddisfazione delle esigenze familiari**.

Conferire beni in un fondo patrimoniale significa apporre su di essi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia senza che sia necessario alcun trasferimento di proprietà.

In pratica, i beni restano sempre nella titolarità dei coniugi (o del coniuge), soltanto che essi vengono destinati a soddisfare esclusivamente le **esigenze della famiglia**.

Questo **vincolo di destinazione** fa sì che tutti i beni inseriti all'interno del fondo patrimoniale non possano essere aggrediti dall'esterno se non per debiti maturati nel perseguimento della finalità del fondo, cioè la tutela delle esigenze familiari. Facciamo un esempio.

Tizio e Caio, coniugi, decidono di costituire un fondo patrimoniale in cui inserire l'abitazione in cui vivono insieme al figlioletto. Se Tizio dovesse causare un danno nello svolgimento della propria attività lavorativa, il danneggiato, nel chiedere il risarcimento, non potrebbe rivalersi sull'abitazione inserita all'interno del fondo patrimoniale, in quanto il debito sorto è estraneo alle esigenze familiari proprie del fondo.

Il fondo patrimoniale è dunque un ottimo strumento per **proteggere il patrimonio dai creditori**. Gli stessi possono aggredire i beni conferiti nel fondo se, e solo se, il debito deriva dalla soddisfazione dei bisogni della famiglia **[2]**.

Questo significa che, se un soggetto vanta un credito derivante dall'attività professionale di uno o di entrambi i coniugi, non avrà modo di aggredire i beni che

costituiscono il fondo.

La cessazione del fondo patrimoniale

Secondo la legge **[3]**, il fondo patrimoniale viene meno a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o del matrimonio (del **divorzio**, in pratica).

Tuttavia, se vi sono **figli minori** il fondo dura fino al compimento della **maggiore età** dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo, ad esempio nominando un amministratore diverso dai genitori divorziati.

Il trust per blindare il patrimonio familiare

Un altro strumento importantissimo per **proteggere il patrimonio familiare** è il trust **[4]**. Di cosa si tratta?

Il trust è per certi versi simile al fondo patrimoniale: come quest'ultimo, infatti, serve a creare un **patrimonio separato** da quello di cui si è titolari. Il vantaggio rispetto al fondo patrimoniale è che l'impiego dei beni inseriti nel trust non deve essere finalizzato alla soddisfazione delle esigenze familiari.

In altre parole, il **trust** è del tutto svincolato dai bisogni del nucleo familiare, dal matrimonio e dai figli. Chiunque può costituire un trust, anche chi non è sposato.

I beni inseriti all'interno del trust non sono aggredibili per i debiti sorti esternamente al trust stesso.

La vera differenza col fondo patrimoniale è un'altra: mentre i coniugi che costituiscono il fondo rimangono titolari dei beni, con il trust si perde la proprietà di una parte del proprio **patrimonio**, la quale viene conferita a un terzo soggetto che la amministrerà nell'interesse di chi l'ha ceduta. Mi spiego meglio nel prossimo paragrafo.

Trust: come funziona?

Il trust viene costituito, mediante atto pubblico, dal **soggetto intestatario del**

patrimonio (denominato «settlor») che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto («trustee») che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al **beneficiario finale**.

Può essere prevista la figura di un “**guardiano**” (il cosiddetto «protector») che vigila sul trustee, assicurandosi che la gestione avvenga correttamente.

Dunque, a differenza del fondo patrimoniale, con il trust si perde la titolarità formale di una parte del proprio patrimonio, la quale viene assegnata a un'altra persona che dovrà conservarlo e amministrarlo nell'interesse dell'originario titolare (o di altra persona individuata nel trust), al quale quella fetta di proprietà inizialmente ceduta andrà restituita alla **scadenza del trust**.

Tizio, noto imprenditore, possiede diverse aziende e molti beni immobili. Per evitare che un eventuale fallimento della propria impresa possa intaccare anche le sue proprietà immobiliari, costituisce un trust nel quale fa confluire il suo patrimonio immobiliare. Con il trust, i suoi immobili vengono affidati a una persona di fiducia, il quale ha il compito di amministrarli e di farli fruttare (ad esempio, concedendo in locazione gli appartamenti), per poi restituirli alla scadenza del trust.

Con il trust, dunque, ci si spoglia completamente di una parte del proprio patrimonio; per questa ragione i **beni ceduti non sono più aggredibili**, in quanto formalmente appartengono un'altra persona.

Allo stesso modo, la persona fiduciaria che amministra i beni oggetto del trust mantiene separato il proprio patrimonio da quello che gli è stato affidato, di modo che i suoi creditori non potranno aggredirlo.

Caio costituisce un trust col quale affida a Sempronio l'amministrazione di due immobili. I creditori di Caio non potranno aggredire i beni del trust, in quanto sono usciti dalla propria disponibilità. Ugualmente, i creditori di Sempronio non possono aggredire i beni in trust che egli amministra, in quanto costituiscono un fondo separato dal proprio patrimonio personale.

I beni oggetto del trust, dunque, formano una **massa distinta** che non fa parte né del patrimonio di colui che ha istituito il trust (il settlor) né di colui che ne ha l'amministrazione (il trustee).

Trust: quando il patrimonio è aggredibile?

In ogni caso, l'istituzione del trust non può però in alcun modo servire a **evitare l'azione revocatoria** e cioè l'azione che il creditore può promuovere per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio qualora il debitore abbia compiuto gli atti in questione conoscendo il pregiudizio che con ciò avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

In soldoni, non si può **istituire un trust** con lo scopo preciso di sottrarre i propri beni a debiti già esistenti o a debiti di cui si ha consapevolezza che sorgeranno di lì a breve.

Il **patrimonio del trust** sarà normalmente aggredibile nel caso di debiti sorti nell'amministrazione del patrimonio separato. In pratica, se l'amministratore del trust contrae debiti nella sua gestione, ne risponderà con il patrimonio che amministra, cioè con i beni contenuti nel trust.

I vantaggi del trust rispetto al fondo patrimoniale

Avrai capito che il trust è, per molti versi, più conveniente del fondo patrimoniale. Come già ricordato, il trust prescinde dalle esigenze familiari: può essere istituito da chiunque e per qualsiasi scopo. Da tanto deriva anche che il trust cessa solamente alla scadenza stabilita, non a seguito di divorzio.

Nel trust sono trasferibili praticamente tutti i beni: mobili e immobili, denaro, diritti di varia natura, titoli di credito, strumenti finanziari, azioni, ecc.

L'atto di destinazione per tutelare il patrimonio

L'**atto di destinazione** per tutelare il patrimonio è istituto del tutto simile al trust sopra analizzato.

L'atto di destinazione **[5]** viene costituito con **atto pubblico** e presuppone un **interesse meritevole di tutela**, quale ad esempio la cura di un soggetto disabile o di un ente morale quale una fondazione.

Il notaio incaricato della stipula deve poter individuare tale interesse meritevole di tutela per poter confezionare correttamente l'atto.

La durata del vincolo è limitata nel tempo ad un massimo di novanta anni in riferimento agli enti o alla vita del beneficiario.

Con l'atto di destinazione si separa una parte del proprio patrimonio da quello restante, imprimendogli un vincolo ben preciso.

I **beni oggetto dell'atto di destinazione** e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

Tizio, mediante atto pubblico, decide di destinare un proprio immobile all'accoglienza di bambini orfani. L'immobile potrà essere usato solo per tale scopo e potrà essere aggredito dai creditori solamente per i debiti contratti nel perseguimento di tale finalità.

Polizza assicurativa: come tutelare il patrimonio familiare?

Poiché gli strumenti di **protezione del patrimonio familiare** visti sinora implicano la redazione di un atto pubblico (e, di conseguenza, l'esborso di una somma di danaro, spesso notevole se rapportata all'entità del patrimonio separato), molti italiani preferiscono tutelare i propri risparmi affidandosi a semplici **polizze assicurative**.

Va subito detto che solo alcuni tipi di polizze assicurative permettono di **blindare il patrimonio familiare**.

Le **polizze vita** hanno una funzione prevalentemente previdenziale che prevede il trasferimento delle responsabilità dovute al rischio della vita dell'assicurato, all'assicurazione. Le tipologie di polizza vita esistenti sul mercato sono:

- **assicurazioni per il caso vita** che prevedono il diritto per l'assicurato di beneficiare di un capitale, o di una rendita se, alla scadenza del contratto stesso, il contraente sia ancora in vita;
- **assicurazione per il caso morte** se il contratto prevede il diritto al

pagamento di un capitale, o una rendita, a chi resta, in caso di decesso dell'assicurato;

- **assicurazioni miste** se il contratto prevede entrambe le cose.

La legge stabilisce che le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili e inesquestrabili sia per le assicurazioni stipulate a proprio favore che per quelle stipulate a favore di terzi.

Dunque, i **creditori del contraente o del beneficiario** non potranno rivalersi sulle polizze vita perché nel periodo di validità della polizza i capitali trasferiti ad essa divengono di **proprietà della compagnia assicurativa** e, quindi, separate completamente dal patrimonio del contraente e del beneficiario.

Come per il trust e il fondo patrimoniale, però, la **separazione patrimoniale** è valida se le polizze non vengono stipulate in pregiudizio ai creditori, cioè col fine esplicito di sottrarre capitali ad essi. In tal caso gli stessi creditori potranno promuovere azioni revocatorie su tali importi.

Allo **scadere della polizza**, nel momento in cui le somme vengono versate dalla compagnia assicurativa al beneficiario, questi importi tornano a confondersi con il patrimonio totale del soggetto che li incassa tornando, quindi, aggredibili da parte dei creditori e del fisco.

Società fiduciarie: blindano il patrimonio familiare?

Uno dei metodi più complessi per blindare il patrimonio familiare è quello di costituire una **società fiduciaria**. Di cosa si tratta?

Le società fiduciarie sono imprese che hanno come oggetto sociale quello di amministrare e gestire i beni conferiti da un soggetto, sia esso una persona fisica che una persona giuridica, secondo le disposizioni da questo impartite.

Il **soggetto fiduciante**, colui che trasferisce la titolarità del proprio diritti su beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità, ecc., in favore della **società fiduciaria**, dà disposizione a questi ultimi di amministrare i suoi beni, così da separarli dal resto del proprio patrimonio.

Le società fiduciarie non diventano proprietarie dei beni conferiti, ma hanno lo scopo di creare una netta separazione all'interno del **patrimonio del fiduciante** tra i beni rimasti a suo carico e nelle sue disponibilità e quelli da essa gestiti.

In questo modo tali beni vengono di fatto sottratti alle azioni esecutive e non saranno più aggredibili dai creditori che potranno rivalersi soltanto sui beni rimasti nelle disponibilità effettive del fiduciante.

Tra l'altro, anche in virtù del **segreto fiduciario** non sarà per nulla agevole, per i creditori del fiduciante, individuare i beni che il soggetto detiene tramite la società fiduciaria.

Note

[1] Art. 167 cod. civ. **[2]** Art. 170 cod. civ. **[3]** Art. 171 cod. civ. **[4]** Legge n. 364/1989 (ratifica della convenzione dell'Aja del 1985). **[5]** Art. 2645-ter cod. civ.

Autore immagine: Pixabay.com